

Disciplina della portualità di competenza regionale.

Art. 9

(Collaborazioni istituzionali)

1. Al fine di assicurare il più elevato grado di efficacia nello svolgimento dei propri compiti l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) stipulare con i soggetti pubblici operanti negli ambiti portuali accordi che prevedano l'impiego delle professionalità di settore ivi presenti, nonché l'espletamento di prestazioni di servizio a supporto della Regione;

b) delegare al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia e al Consorzio di sviluppo economico del Friuli compiti coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi soggetti.

(1)

1 bis. Per il riconoscimento delle spese per i lavori e le manutenzioni, affidati ai sensi del comma 1, lettera b), si rinvia alla disciplina in materia di delegazioni amministrative prevista dalla legge regionale 14/2002.

(2)

1 ter. Le spese per i servizi resi dai soggetti pubblici ai sensi del comma 1 sono riconosciute nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

(3)

Note:

1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, L. R. 8/2022

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 2/2024

3 Comma 1 ter aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 2/2024